

**NORMATIVA**

**CORONAVIRUS**

23 giugno 2020

## **Emergenza Coronavirus: D.L. n.52/2020 e messaggio INPS n.2489/2020 – prime indicazioni operative**

### **In breve**

L'INPS ha fornito prime indicazioni operative in merito alla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e dell'anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

IND n. 205/20

### **Precedenti comunicazioni**

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

### **D.L. n. 52/2020 in materia di trattamento di integrazione salariale**

Il D.L. n. 52/2020 ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano già interamente utilizzato le precedenti 14 settimane (9+5) di integrazione salariale per Covid 19 di cui al D.L. n.34/2020 (vedere Circolare IND/TES n.179/20), di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1.9.2020.

Inoltre il D.L. n. 52/2020 ha introdotto la decadenza dal diritto alla cassa integrazione, nel caso in cui le domande non vengano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (in fase di prima applicazione della norma, questi termini sono differiti al 17.7.2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande).

Per quanto riguarda invece le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine per il relativo invio è previsto - a pena di decadenza - entro il 15.7.2020.

Infine, il D.L. n. 52/2020 ha previsto che il datore di lavoro debba inviare all'INPS il modello "SR41" con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

### **Messaggio INPS n. 2489/2020**

In relazione alle disposizioni contenute nel D.L. n. 52/2020 sopra descritte, l'INPS con il messaggio n. 2489 del 17.6.2020 ha fornito prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle

nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.

Sul tema si trasmette in allegato la Circolare di commento di Confindustria e di seguito si segnalano le indicazioni operative fornite dall'INPS di maggiore rilievo.

- I datori di lavoro che non hanno fruito completamente delle 9 settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane residue con la stessa domanda con la quale chiedono la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 complessive (9+5).
- Con distinta e successiva domanda i datori di lavoro - che hanno interamente fruito di CIGO Covid o assegno ordinario Covid per 14 settimane - possono richiedere le ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1.9.2020.
- I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
- Per quanto riguarda le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali, a partire dal 18.6.2020, è possibile chiedere l'anticipazione del pagamento medesimo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, selezionando l'apposita opzione automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia (in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18.6.2020, l'istanza deve essere presentata entro il 3.7.2020).
- In fase di prima attuazione del D.L. n. 52/2020, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al 17.7.2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

## **Allegati**

	<a href="#">D.L. n. 52 2020</a>
	<a href="#">Messaggio INPS n. 2489 del 17.6.2020</a>
	<a href="#">Circolare di commento di Confindustria</a>